



CAPITANERIA DI PORTO DI
TARANTO



AUTORITA' PORTUALE DI
TARANTO

ORDINANZA N° 87 / 2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto di concerto con il Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto;

VISTI gli artt. 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993 n.360 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

VISTO il Regolamento dei Servizi Marittimi del Porto di Taranto approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto n. 101/77 del 3 agosto 1977 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA l'ordinanza n.32/91 in data 16 marzo 1991 della Capitaneria di Porto di Taranto come modificata con ordinanze n.01/92 e n.31/95, rispettivamente in data 08 gennaio 1992 e 14 marzo 1995, relative all'accesso e alla circolazione dei veicoli in ambito portuale;

VISTO Il capitolo XI – 2 della Convenzione Internazionale SOLAS'74/84 recante “Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima”, ed il relativo Codice ISPS “Codice di Sicurezza degli Impianti portuali”;

VISTA l'ordinanza n° 166/2004 in data 12 luglio 2004 della Capitaneria di Porto come modificata dall'ordinanza n.08/2005 del 19 gennaio 2005, relativa alla disciplina dell'accesso e della circolazione delle persone nel porto di Taranto nonché dell'accesso a bordo delle unità ormeggiate alle banchine del porto o ancorate in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande;

RITENUTO necessario aggiornare ed integrare le norme che regolano la circolazione e la sosta dei veicoli in genere nell'ambito del porto di Taranto;

O R D I N A

TITOLO I° DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Generalità e responsabilità)

In relazione alla natura ed alla destinazione delle aree portuali e del tipo di operazioni che si espletano (presenza del mare ai margini delle sedi stradali, carichi sospesi, cavi di ormeggio in tensione, manovra di grues scorrevoli su binari e semoventi, di carrelli sollevatori, di convogli e binari ferroviari, etc.), l'accesso, la circolazione e la sosta degli automezzi, degli autoveicoli, dei motocicli e dei veicoli privati in genere nel porto di Taranto sono subordinati all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza e all'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare

W2
P

atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose. L'utilizzo delle autorizzazioni e/o permessi, nonché l'esercizio delle facoltà contemplate nella presente ordinanza, avvengono sotto l'esclusiva responsabilità delle persone cui sono accordate, che non potranno richiedere alcun risarcimento di eventuali danni né all'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti né all'Autorità Portuale di Taranto.

In particolare le autovetture ed i motocicli devono dare la precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merci, vagoni ferroviari, ecc.) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali.

Articolo 2 **(Sfera di applicazione)**

La presente ordinanza si applica all'ambito portuale di Taranto, come indicato nelle planimetrie allegata con il numero 1 (Tav. A, Tav. B, Tav. C, Tav. D) e con le seguenti destinazioni d'uso:

- Porto Commerciale: Calata 1, Calata 2, Sporgente 1, Calata 5, Terminal Rinfuse e Terminal Container;
- Porto Industriale: Calata 3, Calata 4, Sporgente 2, Sporgente 3, Sporgente 4 e Sporgente 5;
- Porto Petrolifero: Pontile Petrolifero;
- Darsena Servizi.

La viabilità all'interno delle aree operative (indicate in verde nell'allegata planimetria) e in quelle in concessione ai vari terminalisti/società (indicate in azzurro nell'allegata planimetria e disciplinata dal titolo quinto della presente ordinanza) è soggetta al regime sanzionatorio di cui al Codice della Navigazione.

Al di fuori di tali aree la viabilità è soggetta al regime sanzionatorio del Codice della Strada.

Articolo 3 **(Varchi portuali)**

L'accesso e l'uscita dalle aree interne del porto di Taranto avvengono attraverso i seguenti accessi sorvegliati:

- Varco Est: aperto tutti i giorni con orario continuo;
- Varco Ovest: aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- Ingresso pontile petroli;
- Varco V° sporgente (molo ovest);
- Ingresso terminal rinfuse;
- Ingresso Terminal container.

L'accesso alle aree in concessione all'ILVA S.p.a. e alla Cementir S.p.a. avviene attraverso i Varchi Est ed Ovest.

NOTA: al momento sono in corso d'opera i lavori di realizzazione del Varco Nord e del Varco di ingresso al Molo Polisettoriale.

TITOLO II° **DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN PORTO DEI VEICOLI**

Articolo 4 **(Accesso in porto)**

Fermo restando quanto previsto in merito all'accesso e alla circolazione delle persone in ambito portuale dall'ordinanza n. 166/2004 in data 12 luglio 2004 e successiva modifica di cui all'ordinanza n.08/2005 del 19 gennaio 2005, citata nelle premesse, l'accesso in porto è consentito soltanto ai veicoli dotati di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei



Trasporti o dalla Capitaneria di Porto (vedi modelli allegato n.2) ovvero di permesso provvisorio, rilasciato dalla Capitaneria di Porto o dall'Autorità Portuale.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, di durata annuale, deve essere presentata istanza in carta legale alla Capitaneria di Porto di Taranto, opportunamente motivata e corredata dalla seguente documentazione:

1. Elenco dei veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione all'accesso;
2. Per ciascun veicolo compreso nell'elenco vanno specificati il tipo, la targa, le generalità del proprietario e del/dei conducente/i;

Nell'istanza, il richiedente deve espressamente manlevare l'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti da ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose.

Per i dipendenti di Società, Ditte operanti nell'ambito portuale, le istanze in carta legale devono essere presentate cumulativamente dai datori di lavoro o dai dirigenti delle stesse.

Per i dipendenti degli Uffici Pubblici insistenti in ambito portuale i relativi dirigenti devono comunicare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i dati di cui ai precedenti punti 1. e 2.

E' facoltà della Capitaneria di Porto di Taranto richiedere, qualora ritenuto necessario, eventuale ulteriore documentazione comprovante la necessità di accedere in ambito portuale.

Il permesso provvisorio, di durata limitata nel tempo, è rilasciato esclusivamente per contingenti comprovati motivi.

Articolo 5 **(Esposizione dell'autorizzazione)**

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo, devono essere tenute ben visibilmente esposte sul parabrezza del veicolo, per tutto il tempo della permanenza dello stesso nell'ambito portuale.

Articolo 6 **(Facoltà di libero accesso in porto)**

Possono accedere liberamente nell'ambito portuale:

- a) i veicoli che devono compiere nella giornata operazioni commerciali o che sono diretti ad imprese industriali, uffici pubblici e privati, esercizi portuali di qualsiasi genere per la consegna di materiali e merci diverse da quelle indicate nel successivo articolo 16. In tal caso è necessario che venga esibita idonea documentazione che attesti l'effettivo svolgimento della operazione;
- b) i veicoli al seguito di passeggeri destinati all'imbarco su navi, limitatamente al giorno di partenza della nave;
- c) i veicoli con targhe o contrassegni di Stato, del Corpo Diplomatico e quelli facenti parte di servizi di pubblica assistenza;
- d) le autovetture in servizio di pubblico noleggio (taxi).

Articolo 7 **(Sospensione dei permessi di accesso in porto)**

La Capitaneria di Porto o l'Autorità Portuale, per contingenti necessità di ordine pubblico e di sicurezza del traffico portuale, si riservano la facoltà di sospendere l'accesso in porto delle autovetture private, anche se munite di autorizzazione o permesso.

Articolo 8 **(Automezzi non targati)**

I veicoli non targati (autocarri, autobus aziendali, sollevatori, gru o altri mezzi operativi) che circolano nell'ambito portuale devono rispettare le norme sulla circolazione stradale.

102

f

In particolare, le caratteristiche tecniche che i mezzi operativi devono possedere per essere immessi nella circolazione sono quelle richiamate all'art.58 del Nuovo Codice della Strada ed all'art.213 del relativo regolamento di attuazione.

Inoltre, tutti i suddetti veicoli devono recare ben visibili facili segni di individuazione costituiti dalla indicazione della Società o Ditta cui appartengono e devono essere muniti di documenti di identificazione e di contrassegno assicurativo.

TITOLO III° DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN AMBITO PORTUALE

Articolo 9 (Velocità massima)

La velocità massima consentita ai veicoli circolanti nell'ambito portuale è di 40 (quaranta) chilometri orari.

Per particolari situazioni potranno essere stabiliti limiti di velocità inferiori indicati da apposita segnaletica.

Articolo 10 (Fari anabbaglianti)

Durante le ore serali e notturne, e comunque in ogni circostanza nella quale si verifichi una riduzione della normale visibilità, è fatto obbligo ai veicoli di circolare con i fari anabbaglianti accesi.

Articolo 11 (T.I.R. ed autovetture al seguito dei passeggeri)

I veicoli al seguito di passeggeri, nonché i T.I.R. e altri automezzi o motocicli destinati all'imbarco su navi traghetto, dopo aver effettuato i previsti controlli doganali, devono sostare, limitatamente al giorno di partenza della nave, nella zona ad essi appositamente riservata e segnalata.

Articolo 12 (Circolazione e segnaletica)

La circolazione stradale nell'ambito del porto è consentita con l'osservanza delle norme, degli obblighi, dei divieti e limitazioni risultanti dalla segnaletica orizzontale e verticale nonché dagli indicatori di corsia, separatori di carreggiata, dissuasori di velocità, catarifrangenti e da tutti gli altri elementi di segnalazione, posti in opera dall'Autorità Portuale di Taranto e dai concessionari, per quanto concerne le aree in loro uso, conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Articolo 13 (Sosta autoveicoli)

In tutto l'ambito portuale la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate.

Al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali, è severamente vietata la fermata o la sosta dei veicoli:

- nel raggio d'azione dei mezzi meccanici;

- in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
- sulle banchine operative con esclusione delle aree di parcheggio appositamente individuate e segnalate;
- a metri 2 dal ciglio di tutte le altre banchine;
- sulla sede dei binari ferroviari presenti in ambito portuale e nella fascia di mt.2,5 dalla mezzeria degli stessi.

Articolo 14

(Rimozione d'autorità di veicoli che comportano intralcio o pericolo per le attività portuali)

Tutti i veicoli i quali sono parcheggiati in violazione a quanto disposto nei precedenti articoli o che comunque comportino intralcio e/o pericolo per le operazioni portuali in genere, potranno essere rimossi d'autorità e custoditi presso la Depositeria Comunale a ciò autorizzata. Il proprietario del veicolo sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

TITOLO IV°

DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE DEGLI AUTOVEICOLI CON CARATTERISTICHE SPECIALI, DEGLI AUTOVEICOLI CON CARICHI PERICOLOSI E/O SPECIALI E DEI CONVOGLI FERROVIARI

Articolo 15

(Convogli ferroviari)

I movimenti di carri ferroviari non possono avvenire a spinta, tranne che lungo i binari del 1° sporgente dove per motivi tecnici non è possibile disimpegnare la locomotiva. In tal caso il carro capofila deve essere preceduto da segnalatore munito di apposita bandiera rossa o luce rossa.

I convogli ferroviari devono viaggiare a passo d'uomo in tutto l'ambito portuale. Se in sosta (operativa o meno) non devono assolutamente impegnare sedi viarie e gli attraversamenti di accesso alle calate.

Gli attraversamenti stradali non potranno, se necessario per le operazioni di "manovra" dei carri, essere impegnati per più di 3 (tre) minuti.

Laddove i carri ferroviari impegnino, anche in parte, strade portuali o svincoli viari, i carri prossimi allo svincolo devono essere muniti di opportuna luce lampeggiante rossa ogni qualvolta la visibilità sia insufficiente.

Nelle aree non in concessione la sosta dei treni è consentita solamente durante le operazioni commerciali inerenti la movimentazione di prodotti siderurgici e limitatamente alla durata delle stesse.

Articolo 16

(Veicoli e carri ferroviari che trasportano merci pericolose)

Tutti i veicoli e carri ferroviari che trasportano merci pericolose, per accedere nell'ambito portuale per qualsiasi motivo, devono essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto.

L'istanza, da presentarsi in carta legale ed in duplice copia in bollo, deve essere corredata della scheda tecnica del prodotto ed avanzata almeno due ore prima dell'accesso delle merci in ambito portuale. In essa devono essere indicati il tipo di prodotto, la provenienza, la destinazione ed il motivo dell'accesso.

Articolo 17
(Modalità di carico di tubi e coils)

I tubi ed i coils trasportati su autoveicoli e carri ferroviari devono essere caricati ed assicurati secondo le modalità di cui all'estratto del "Regolamento Internazionale dei Veicoli" (allegato n.3) che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 18
(Trasporti eccezionali)

I veicoli eccezionali o quelli definiti ai sensi del Codice della Strada "Trasporti eccezionali" per accedere in porto, anche se scortati dalla Polizia Stradale, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art.10 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Articolo 19
(Mezzi fuori sagoma)

I mezzi fuori sagoma ed i mezzi con carichi ingombranti o comunque sporgenti devono essere dotati di idonei dispositivi di ingombro notturni e diurni, specificamente previsti dalle vigenti leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza della circolazione stradale.

Articolo 20
(Carrelli elevatori, trasportatori o trattori)

I carrelli elevatori, trasportatori o trattori quando effettuano spostamenti in ambito portuale, a vuoto o a pieno carico, devono circolare alla velocità massima di 10 km/h, con i proiettori anabbaglianti in funzione anche in ore diurne e con dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla ugualmente in funzione, inoltre devono essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di segnalamento.

TITOLO V°
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SUI PONTILI DEL PORTO INDUSTRIALE, SUL PONTILE PETROLI, SULLE AREE OPERATIVE ANTISTANTI IL TERMINAL RINFUSE E SULLA DARSENA SERVIZI

Articolo 21
(Viabilità operativa)

Nelle aree operative e/o in concessione, opportunamente delimitate e/o recitate, è rigorosamente interdetto l'accesso ed il transito a mezzo di veicoli di quanti non interessati alle operazioni portuali e, per le aree in concessione, a coloro che non risultino, comunque, espressamente autorizzati dal concessionario stesso.

Articolo 22
(Transito sugli sporgenti del porto industriale)

Sugli sporgenti 2°, 3°, 4° e 5° del porto industriale, assentiti in concessione all'ILVA S.p.a., è consentito il transito dei veicoli sulle corsie percorribili nella parte centrale degli stessi, con l'obbligo di arrestare la marcia a non meno di mt. 20 dalla testata degli stessi.

he
4

Articolo 23
(Divieto di transito sotto i nastri trasportatori)

Alla radice del 2° Sporgente è vietato transitare sotto il nastro trasportatore.
E' altresì vietato immettersi sulla carreggiata che costeggia il nastro trasportatore ubicato al 4° sporgente, nella parte che corre dalla radice dello stesso fino all'interno dello stabilimento.

Articolo 24
(Accesso e circolazione sul pontile petroli)

L'accesso al pontile petroli è vietato a tutti i veicoli privati.
Sono autorizzati, solo per ragioni del proprio ufficio, ad accedervi i veicoli della Capitaneria di Porto, dell'Autorità Portuale, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e dell'ENI S.p.a. sempre che questi ultimi siano muniti di reti parascintille agli scarichi. In ogni caso detti veicoli, eccezion fatta dei mezzi dei Vigili del Fuoco, non possono superare la piazzola di svincolo.

Articolo 25
(Accesso area operativa antistante il terminal rinfuse)

Al fine di contemperare le esigenze del pubblico uso dell'area operativa antistante il terminal rinfuse con la necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'area in concessione, il transito su quest'ultima è consentito agli autoveicoli e mezzi operativi previa comunicazione al concessionario da parte del comandante o dell'agenzia raccomandataria della nave ormeggiata o prevista ormeggiare in detta area operativa.

Articolo 26
(Darsena servizi)

Nella darsena servizi è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree a ciò destinate ed evidenziate dalla relativa segnaletica.
Lungo il molo frangiflutti esterno è consentita, in caso di condizioni meteomarine favorevoli, la sola circolazione di veicoli destinati alle attività di carico e scarico dalle unità navali.

TITOLO VI°
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

In tutto l'ambito portuale i conducenti dei veicoli ed il personale di manovra dei convogli ferroviari devono attenersi agli ordini e disposizioni impartite in conseguenza di contingenti esigenze di sicurezza delle attività portuali e di particolari condizioni di traffico veicolare.

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

127
4

Articolo 29


La presente ordinanza entra in vigore il 01 maggio 2005 ed abroga le ordinanze n. 32/91 in data 16 marzo 1991, n.1/92 in data 8 gennaio 1992 e n.31/95 in data 14 marzo 1995 citate in premessa.

Articolo 30

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del Codice della Strada ovvero dell'art.1174 del Codice della Navigazione qualora la violazione avvenga nelle aree operative e/o in concessione.

Taranto, li 26 aprile 2005

IL COMANDANTE DEL PORTO
C.V. (CP) Tiberio PIATTELLI



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
Prof. Sandro PETRICCIONE

